Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 19 agosto 1943

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI						ALLA PARTE SECONDA					
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100		» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4		Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni ,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 28 giugno 1943, n. 724.
Erezione in ente morale della « Casa di riposo per vedove e genitori di Caduti per incidente di volo - Fondazione Leopoldo Marangoni », con sede in Milano.

N. 724. R. decreto 28 giugno 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'aeronautica, la « Casa di riposo per vedove e genitori di Caduti per incidente di volo - Fondazione Leopoldo Marangoni » con sede in Milano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto. Tale fondazione ha lo scopo di provvedere all'asilo ed al mantenimento delle vedove e dei genitori di militari dell'Arma aeronautica, che siano dovunque e comunque Caduti per incidente di volo. Essa dispone di un capitale iniziale di lire 2.000.000 (lire due milioni).

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1943

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1943.
Disciplina della produzione e vendita delle biciclette.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941, n. 284;

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245;

Ritenuta la necessità di disciplinare la produzione e la vendita delle biciclette;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto la fabbricazione delle biciclette e la vendita, ces-

sione e consegna nel Regno delle biciclette di nuova fabbricazione da parte dei fabbricanti, dei loro concessionari, rappresentanti ed agenti, nonchè dei commercianti, è disciplinata dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

La Confederazione degli industriali, in conformità alle disposizioni impartite dal Ministero delle corporazioni, provvede alla compilazione di un piano di produzione delle biciclette destinate alla vendita al pubblico nel Regno, ed alla formazione di un elenco delle ditte autorizzate alla loro fabbricazione.

Il piano e l'elenco di cui sopra saranno sottoposti all'approvazione del Ministro per le corporazioni.

Art. 3.

Nel piano di produzione indicato nel precedente articolo 2 sarà fissato il numero delle biciclette da fabbricare trimestralmente, e che deve dai fabbricanti essere posto a disposizione per la vendita al pubblico nel Regno.

Nell'elenco dei fabbricanti sarà stabilito il numero di biciclette che ciascuno di essi potrà produrre trimestralmente.

L'assegnazione dei materiali occorrenti per la fabbricazione delle biciclette, destinate alla vendita al pubblico nel Regno, sarà fatta esclusivamente a favore delle ditte fabbricanti comprese nell'elenco predetto.

Art. 4.

I fabbricanti di biciclette non compresi nell'elenco di cui ai precedenti articoli 2 e 3, a favore dei quali siano già state proposte dalla Confederazione degli industriali assegnazioni di materiali per la costruzione di biciclette, potranno ultimare tale costruzione entro il 31 dicembre 1943.

La Confederazione degli industriali comunicherà al Ministero delle corporazioni l'elenco dei predetti fabbricanti, con l'indicazione del numero delle biciclette che ciascuno di essi dovrà produrre con i materiali sopraindicati.

Anche tali biciclette saranno tenute a disposizione per la vendita nel Regno secondo la presente disciplina.

Art. 5.

Il Ministero delle corporazioni, prima dell'inizio di ogni trimestre, stabilirà il numero delle biciclette di nuova fabbricazione assegnate a ciascuna provincia per il trimestre stesso, e ne darà comunicazione alla Confederazione degli industriali ed ai Consigli provinciali delle Corporazioni.

Art. 6.

La Confederazione degli industriali, anche a mezzo di apposito ufficio costituito in seno al gruppo costruttori di biciclette, provvederà a regolare, tenendo conto dell'economia dei trasporti, l'afflusso nelle varie provincie delle biciclette di nuova fabbricazione.

A tale scopo darà comunicazione a ciascuna ditta fabbricante del numero di biciclette che la ditta dovrà far affluire in ogni provincia, per gli abituali tramiti commerciali, ad integrazione del quantitativo eventualmente prodotto nella provincia.

Art. 7.

È fatto divieto alle ditte fabbricanti di spedire o di consegnare ai propri magazzini di vendita, rappresentanti, agenti, concessionari ed ai commercianti di ciascuna provincia, un numero di biciclette superiore a quello che sarà stato loro prescritto a termini del precedente art. 6.

Le ditte che non fossero in grado, per giustificate ragioni, di spedire o di consegnare il numero di biciclette stabilito come sopra, dovranno darne immediato avviso, per gli accertamenti del caso, alla Confederazione degli industriali la quale potrà disporre che i quantitativi non consegnati da una ditta siano fatti affluire, alla provincia di destinazione, da altra ditta, e provvederà agli opportuni conguagli.

Art. 8.

Le ditte fabbricanti di biciclette, entro cinque giorni dalla data di ogni spedizione o consegna ai magazzini di vendita, rappresentanti, concessionari, agenti o commercianti, dovranno darne avviso ai Consigli provinciali delle Corporazioni competenti, indicando:

a) il numero delle biciclette spedite o consegnate, distinte per tipo, e se da uomo o da donna;

b) la data di spedizione e di consegna;

c) il nominativo e l'indirizzo del destinatario al quale è affidata, nella provincia di destinazione, la vendita al pubblico.

Copia di tale comunicazione dovrà essere contemporaneamente rimessa alla Confederazione degli industriali.

Art. 9.

I destinatari delle biciclette indicati nel precedente art. 8 debbono, entro cinque giorni dal ricevimento delle biciclette stesse, darne avviso al Consiglio provinciale delle Corporazioni.

Art. 10.

La vendita al pubblico di biciclette di nuova fabbricazione può essere fatta soltanto previo ritiro del buono nominativo di acquisto, che i Consigli provinciali delle Corporazioni emetteranno e rilasceranno nei limiti del numero delle biciclette che loro risulteranno giunte ai destinatari di cui al precedente art. 9.

Per il rilascio dei buoni predetti i Consigli provinciali delle Corporazioni si atterranno alle norme che saranno all'uopo impartite dal Ministero delle corporazioni, allo scopo di assicurare la precedenza nelle assegnazioni di biciclette a coloro che le usano per ragioni di lavoro.

Art. 11.

I buoni di acquisto emessi dai Consigli provinciali delle Corporazioni sono validi solo nell'ambito della provincia nella quale sono stati rilasciati, e per venti giorni dalla data del loro rilascio. Le biciclette non ritirate dai titolari dei buoni entro il predetto termine restano a disposizione dei Consigli provinciali delle Corporazioni per nuove assegnazioni.

Art. 12.

Chiunque venda al pubblico biciclette di nuova fabbricazione dovrà tenere un registro di carico e scarico, vistato mensilmente dal Consiglio provinciale delle Corporazioni.

Dal registro stesso dovrà risultare il nominativo del fabbricante delle biciclette, il nominativo dell'acquirente, la data di acquisto dal fabbricante e quella della vendita al consumatore, gli estremi del buono di acquisto rilasciato dal Consiglio provinciale delle Corporazioni, nonchè il numero progressivo che, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni fabbricante è tenuto ad imprimere in modo indelebile sul telaio delle biciclette di sua produzione.

Art. 13.

Tutti coloro che effettuano la vendita al pubblico di biciclette debbono denunciare al Consiglio provinciale delle Corporazioni:

a) il numero delle biciclette nuove in loro possesso alla data di entrata in vigore del presente decreto, distinguendole per tipo, e se da uomo o da donna. Tale denuncia dovrà essere fatta entro cinque giorni dalla data predetta;

b) il numero delle biciclette nuove, distinte come sopra, delle quali venissero eventualmente in possesso a seguito di spedizioni già effettuate dalle fabbriche prima dell'entrata in vigore del presente decreto. Tale denuncia deve essere fatta entro cinque giorni dal ricevimento della merce;

c) il numero delle biciclette vendute nel mese precedente e le eventuali rimanenze, entro i primi cinque giorni di ogni mese.

Art. 14.

I Consigli provinciali delle Corporazioni debbono rimettere, entro i primi dieci giorni di ogni trimestre, al Ministero delle corporazioni, uno specchio dal quale risulti il numero dei buoni di acquisto emessi nel trimestre precedente ed il numero delle biciclette vendute a fronte dei buoni stessi.

Art. 15.

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto sarà punito ai sensi del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 luglio 1943

Il Ministro: PICCARDI

(2684)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1943.

Temporaneo trasferimento della sede di uffici giudiziari di Salerno (Corte di appello di Napoli).

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360;

Decreta:

Art. 1.

La sede del Tribunale di Salerno, della Procura del Re Imperatore presso il Tribunale medesimo e della Corte di assise di Salerno è trasferita temporaneamente nel comune di Cava dei Tirreni.

La sede della Pretura di Salerno è trasferita temporaneamente nel comune di Baronissi.

Art. 2.

La data d'inizio dell'attività dei singoli uffici nelle nuove sedi sarà stabilita con decreto del Primo presidente della Corte di appello di Napoli.

A detto decreto sarà data pubblicità mediante avvisi affissi negli uffici giudiziari del distretto e diffusi al pubblico a mezzo della stampa locale e del Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 3.

Il Primo presidente della Corte di appello di Napoli è autorizzato a modificare la composizione delle Sezioni del Tribunale di Salerno, destinando a ciascuna di esse i magistrati, i funzionari di cancelleria, gli ufficiali giudiziari ed il personale subalterno occorrente per il funzionamento delle Sezioni, e a limitare il numero delle udienze e delle cause da trattare.

I provvedimenti indicati nel comma precedente possono essere sempre modificati in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 4.

Il presidente del Tribunale e il pretore di Salerno daranno, di ufficio o ad istanza di parte, i provvedimenti opportuni per il compimento degli affari civili e penali, con facoltà di prorogare qualunque termine processuale anche perentorio o di rimettere in termine la parte che ne è decaduta, quando essa provi che non può usufruire di detto termine o ne è decaduta per causa dello spostamento della sede.

I detti provvedimenti, in materia civile, saranno comunicati agli interessati con biglietto di cancelleria, a norma dell'art. 136 del Codice di procedura civile.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 17 agosto 1943

Il Ministro per la grazia e giustizia: AZZARITI

Il Ministro per l'interno: RICCI

Il Ministro per le finanze: BARTOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1943
Registro n. 10 Grazia e giustizia, foglio n. 194. — SORCE

(2692)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939, n. 860, si notifica che, in data 14 agosto 1943 è stato trasmesso alla Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 31 luglio 1943, n. 687, concernente l'appartenenza del Corpo degli agenti di P. S. alle Forze armate dello Stato e l'applicazione della legge penale militare ai componenti il Corpo stesso.

(2685)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Chieuti (Foggia), Ginosa (Taranto), Mottola (Taranto), Rapolla (Potenza), Sant'Angelo a Scala (Avellino), Torrebruna (Chieti), Corteno (Brescia), Fratterosa (Pesaro), Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno) e Bonorva (Sassari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli - istituto di credito di diritto pubblico - con sede in Napoli; della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano; dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

1. Il signor Liborio De Giorgio fu Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Chieuti (Foggia).
2. Il prof. Francesco D'Alconzo fu Luca è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ginosa (Taranto).
3. Il cav. Sebastiano D'Aprile fu Nicola è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mottola (Taranto).
4. Il signor Alfonso Iorio fu Antonio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Rapolla (Potenza).
5. Il signor Luigi Maiello fu Domenico è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sant'Angelo a Scala (Avellino).
6. Il signor Giuseppe Danenza fu Vincenzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Torrebruna (Chieti).
7. Il signor Luigi Zampatti fu Lorenzo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corteno (Brescia).
8. Il signor Adolfo Capotondi fu Domenico è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Fratterosa (Pesaro).
9. Il signor Michele Morganti fu Giuseppe è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno).
10. Il signor Nicolò Pinna Mundula fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bonorva (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1943.

V. AZZOLINI

(2686)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « San Stefano Protomartire » di Rocca Santo Stefano, in liquidazione, con sede nel comune di Bellegra (Roma).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri in data 5 marzo 1938 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « S. Stefano Protomartire » di Rocca Santo Stefano, avente sede nel comune di Bellegra (Roma), e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 5 marzo 1938 con il quale il sig. Luigi Lanciotti è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il predetto sig. Lanciotti è deceduto e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Giovanni Ulpiani fu Stefano è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Stefano Protomartire » di Rocca Santo Stefano, in liquidazione, avente sede nel comune di Bellegra (Roma) con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752, in sostituzione del signor Luigi Lanciotti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 agosto 1943.

V. AZZOLINI

(2687)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.